



ID 16241

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1416/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 851 /DA del 30 OTT 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 31 del 18/10/2018 – Avv. Marino Giuliana. Giudizio Tarantino Roberto/Cas. Giudice di Pace di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Marino Giuliana, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Tarantino Roberto dinanzi al Giudice di Pace di Messina;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1970 del 15/12/2014 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, imp. n° 3300/14, reimp. 1243/18 per complessivi € 400,00 oltre IVA e CPA;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 8709 del 03/08/2017;

Considerato che l'Avv. Marino Giuliana, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 31 del 18/10/2018 per l'importo di € 399,46 esente spese;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura su menzionata;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 31 del 18/10/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 399,46 all'Avv. Marino Giuliana c.f. MRNGLN81L52F158L con studio in Via S. Maria Alemanna,5 - 98122 Messina, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT80U0200816511000101975512;
- **Dare** atto che la somma di € 16,54 costituisce economia di spesa;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 3638 Atto n. 851 del 2018

Impegno assunto Cap. 131 Bil. 2018

Provvedimento 1243/18 EX IMP 33 del 14

Messina 31-10-18

Il Funzionario

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0005117302**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03183900830**
Codice fiscale: **MRNGLN81L52F158L**
Nome: **Giuliana**
Cognome: **Marino**
Albo professionale di appartenenza: **ordine avvocati di Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **3415**
Data iscrizione all'Albo: **2012-01-05** (05 Gennaio 2012)
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Santa Maria Alemanna 5**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090717852**
E-mail: **giulimarino@yahoo.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

1915
Fido 31 del
18/05/2018
€ 300,46
BANCATTA-
DESONO 1870/01
del 15/12/2014
importo 3300/2014
recup. 1243/18
cop 131
€ 416,00
€ 16,54
h

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Codice Fiscale: **01879020517**
Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)
Numero documento: **FATTPA 31_18**
Importo totale documento: **399.46**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **15.36**
Imponibile previdenziale: **384.10**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: **ONORARIO**

Descrizione bene/servizio: **Onorario contenzioso GDP Messina
n.5504/2014 RG: Tarantino Roberto c/CAS - Decreto Dirigenziale
n. 1970 del 15.12.2014**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **334.00000000**

Valore totale: **334.00000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**

Valore: **15**

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO FORFETTARIO 15%**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **50.10000000**

Valore totale: **50.10000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **15.36**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **384.10**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **ART. 1 COMMI 96-117 L. N. 244/2007**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)

Importo: **399.46**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT80U0200816511000101975512**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso  interno amministrativo



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

*DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO*

361/14

Messina,

Oggetto: G.d.P. di Messina - Tarantino Roberto contro Consorzio per le Autostrade Siciliane - Affidamento incarico legale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1970 /DA/014 del 15 DIC. 2014

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa

Premesso che spetta allo scrivente ai sensi della L.R. 10/2000 l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

Visto che Tarantino Roberto ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane atto di citazione davanti al G.d.P. di Messina per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in autostrada in data 20/04/2013;

Ritenuto necessario, a tutela degli interessi del Consorzio, conferire l'incarico di difendere l'Ente all'Avv. Giuliana Marino, legale indicato dall'Amministrazione.

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa per le motivazioni riportate in narrativa;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio 2014 rilasciata dalla Regione Sicilia con provvedimento n° 54720 del 24/11/2014, di cui alle deliberazioni n° 3/As del 19/06/2014 e n° 5/AS del 6/10/2014;

d e c r e t a

- Art. 1 -resistere nel giudizio promosso da Tarantino Roberto davanti al G.d.P. di Messina per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 20/04/2013;
- Art. 2 -conferire al legale di fiducia, Avv. Giuliana Marino, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;
- Art. 3 -impegnare, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di €.400,00, oltre IVA e CPA se dovuta sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;
- Art. 4 -dare atto che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni,ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;
- Art. 5 -riconoscere, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato

Il Dirigente
Ing. Gaspare Sceusa


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Messina

N. 5504/14 R.A.C.
N. 8709/17 Cron.
N. Rep.

Il Giudice di Pace di Messina dott.ssa Francesca Panarello, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5504/2014 R.G.A.C., posta in decisione
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2017,

promossa da

Tarantino Roberto (C.F. TRNRRT80T05D862S), nato a Galatina
(LE) il 05.12.1980 e residente ad Aradeo (LE) in via Bari n° 40,
elettivamente domiciliato in Messina Via Oratorio San Francesco n° 1,
presso lo studio dell'Avv. Cesare Santonocito e rappresentato e difeso
dall'Avv. Antonio Manco del Foro di Lecce, come da procura in atti

attore,

contro

Consorzio Austostrade Siciliane, in persona del legale
rappresentante pro tempore, C.F. 01962420830 con sede in Messina
C.da Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina Via S. Maria
Alemanna n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Marino che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti

Convenuto

Lo svolgimento del processo viene omesso secondo la nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. introdotta con la legge n. 69/09.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel merito della domanda, va innanzitutto rilevato che la fattispecie in esame trova il proprio referente normativo nell'art. 2051 cod.civ., nell'interpretazione conseguente al *“revirement giurisprudenziale che ha interessato la vexata quaestio dell'applicabilità, alla pubblica amministrazione, della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c. c. per quelle categorie di beni – come le strade pubbliche – che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi”* (Trib. Foggia, 17.08.2006).

In generale sui criteri di attribuzione della responsabilità per cose in custodia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che *“l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal*

del 06-07-2004).

Con riguardo ai beni di proprietà di enti pubblici, in passato, l'accertamento della responsabilità risarcitoria, si fondava sui criteri di responsabilità di cui all' art. 2043 c.c., sicchè era l'utente danneggiato a dover provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile.

Solo a partire dagli anni '80 si è aperta una breccia nell'orientamento tradizionale, che ha portato la Suprema Corte ad affermare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche nei confronti della p.a. , seppure limitatamente ad alcune fattispecie tipizzate.

In tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione sull'impulso dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 1999, la quale, ha ritenuto come non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c., che ne esclude l'applicabilità alla p.a. *“allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”*.

A seguito della pronuncia della Consulta, la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati “meri indici” dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, *“da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso”* dal giudice di merito.

Per tale ultimo orientamento (seguito, in particolare, dalla terza


questo giudice aderisce, "presupposti applicativi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2051 c.c. sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa", sicché "l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti, incombendo sul presunto responsabile l'onere di dimostrare -- diversamente dal paradigma generale di responsabilità di cui all'art. 2043 c. c. - l'assenza di colpa e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso concreto".

Ne consegue la necessità per il danneggiato di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, spettando all'Ente l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa.

Nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie a disposizione di questo giudicante, sebbene appaia dimostrato quanto affermato dall'attore e, cioè, che i danni riportati dalla propria autovettura BMW 318 tg DM900MH sono stati causati da una "grande quantità di ceneri e lapilli" espulsi dall'Etna in occasione dell'eruzione verificatasi in data 20.04.2013 e riversatisi sul tratto autostradale in questione percorso nelle medesime circostanze di tempo dall'istante, il Consorzio convenuto, dal canto suo, ha dato

imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa.

Invero, sulla base della documentazione versata in atti nel fascicolo di parte convenuta (e non contestata), in particolare dai fogli del Centro Radio del CAS n. 8686 e 8687 del 20.04.2013 risulta che l'ente è intervenuto inviando propri operatori al fine di provvedere alla manutenzione del tratto autostradale interessato dalla caduta di cenere lavica. Più precisamente dal foglio n. 8686 si evince che alle ore 17.59 il CAS informava la POLSTRADA di Giardini, alle ore 18 inviava "Richiesta di ricognizione sorv", alle 18.01 è stata "chiesta ricognizione visibilità" e informato il responsabile del servizio assistenza e servizio al traffico; inoltre dal foglio n. 8687 si ricava che poco prima delle 19 il responsabile del servizio assistenza e servizio al traffico comunicava che stava "intervenedo sul tratto Fiumefreddo-Giarre per problemi cenere lavica" e che aveva "inviato la ditta Isgrò per la pulizia cenere lavica nella tratta Fiumefreddo - Giarre". Circostanza, quest'ultima che, peraltro, trova riscontro nella dichiarazione, resa all'udienza del 15.04.2016, dal teste di parte attrice Alessi Nicola Antonino, il quale ha affermato che "il fondo stradale si presentava in buone condizioni e, comunque, non ricoperto da sabbia lavica e si riusciva a marciare regolarmente".



Da quanto fin qui rilevato, pertanto, si ha che l'ente proprietario del tratto di strada in questione ha fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza i luoghi e, in effetti, ha garantito la circolazione in buone

l'autovettura attorea transitava lungo l'autostrada Messina Catania, nella zona di Giarre il fondo la sede stradale si presentava regolarmente percorribile.


Peraltro, è di tutta evidenza che nessun intervento avrebbe potuto mettere in atto il Consorzio convenuto per impedire e/o evitare la caduta dei lapilli e della cenere lavica espulsi dall'Etna per effetto di un fenomeno eruttivo per definizione improvviso.

In buona sostanza, nel caso di specie, è chiaro, in relazione al momento e/o alla modalità con cui è insorta l'insidia, connesse ad un evento "vulcanico" straordinario di notevole entità, che non fosse ragionevolmente esigibile un intervento riparatore da parte del Consorzio convenuto, sicché, la predetta "insidia" si configura quale caso fortuito idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

Invero, nell'applicazione del principio di cui all'art. 2051 cod. civ., occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura dell'autostrada e situazioni di pericolo provocate dagli utenti o, come nella fattispecie da una repentina e imprevedibile alterazione delle cose. Nel primo caso, l'estensione dell'autostrada e il suo uso generalizzato e intenso sono circostanze irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, mentre nel secondo caso, ricorrerà l'ipotesi del fortuito, qualora l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e

giugno 2016, n. 13260 e, ex multis, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 1479/2005, Cass. n. 16953/2003).

Tali condizioni, intrinseche alle caratteristiche dell'anomalia, nonché dipendenti dal tempo e dai luoghi, qualificano il fattore di rischio come caso fortuito, in quanto ingenerato da un elemento esterno che ha i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che, come sopra osservato, ha esplicato le sue potenzialità lesive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode: nessun principio di prova, invero, è stato offerto dall'attore in ordine al momento dell'insorgere dell'insidia e/o alla conoscenza della stessa da parte dell'ente custode; d'altra parte, la circostanza che sui luoghi al momento del sinistro imperversasse una tempesta di cenere e lapilli lascia propendere per un tempo relativamente breve tra il prodursi dell'anomalia e il verificarsi del sinistro.



Ad ogni buon conto, si ribadisce, pur tenuto conto delle caratteristiche e della repentinità di insorgenza dell'insidia, il Consorzio convenuto ha dato prova di aver opportunamente monitorato la zona e di essere intervenuto per ridurre le conseguenze dell'evento e garantire la sicurezza della circolazione.

Ne discende che i danni, presuntivamente riportati dal veicolo di proprietà dell'odierno deducente e conseguenti alla caduta di cenere e lapilli sul mezzo in questione nelle circostanze di tempo e di luogo di

interrompere il nesso di causalità.

La ricostruzione logico-giuridica fin qui seguita consente, quindi, di escludere la responsabilità del Consorzio convenuto per l'evento dannoso occorso all'attore, avendo, la suddetta amministrazione, fornito la prova (liberatoria) del caso fortuito.

Per tutto quanto fin qui esposto la domanda introduttiva del presente giudizio va integralmente rigettata.

In considerazione delle peculiarità della fattispecie e tenuto conto che non vi è stato contrasto tra le parti sul verificarsi dell'evento lesivo, si ritiene equo e di giustizia, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tarantino Roberto, nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante p.t., respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Rigetta la domanda.
2. Compensa le spese

Messina, 03.08.2017

Depositato in Cancelleria

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Francesca Panarello
F. Panarello